

WHISTLEBLOWING POLICY

SOMMARIO

1	SINTESI E SCOPO	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4	PRINCIPI FONDAMENTALI	3
5	MODALITÀ OPERATIVE	4
5.1	Oggetto delle segnalazioni	4
5.2	Soggetti Segnalanti	4
5.3	Caratteristiche della Segnalazione	4
5.4	Canale e modalità di Segnalazione	5
6	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	5
6.1.	Ricezione e valutazione preliminare	5
6.2.	Analisi della Segnalazione	6
6.3.	Esito e Rapporto Finale	6
7	MISURE DI TUTELA	6
8	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	7

1 SINTESI E SCOPO

La presente Policy ha lo scopo di descrivere e regolamentare gli aspetti di natura organizzativa e i processi operativi relativi alle segnalazioni di illeciti e violazioni di cui i segnalanti di Aeonvis Spa vengono a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la stessa.

La Policy è adottata in attuazione del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 (Whistleblowing), e si inserisce nel più ampio sistema di controllo interno della Società, volto a promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e dell'integrità.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy si applica a tutti i soggetti che, nell'ambito del loro rapporto (presente o passato) con Aeonvis, vengono a conoscenza di violazioni o condotte illecite. In particolare, si applica a:

- dipendenti e collaboratori
- candidati che abbiano partecipato a processi di selezione;
- ex dipendenti per fatti avvenuti durante il rapporto di lavoro;
- membri degli organi societari (Consiglio di Amministrazione, organi di controllo e vigilanza);
- soggetti terzi legati alla Società da un rapporto contrattuale (partner commerciali, clienti, fornitori, appaltatori, sub-appaltatori).

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito si riportano i principali riferimenti rilevanti ai fini della Policy:

- Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (attuazione della Direttiva UE 2019/1937);
- Regolamento UE 2016/679 – GDPR;
- D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice Privacy (come modificato dal D. Lgs. 101/2018);
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ove adottato);

4 PRINCIPI FONDAMENTALI

Tutti i destinatari della presente Policy – segnalanti, facilitatori, soggetti riceventi e qualsiasi soggetto coinvolto nella gestione delle segnalazioni – devono:

- favorire e promuovere la cultura della trasparenza e della legalità e la politica di tolleranza zero verso qualsiasi forma di corruzione in tutti gli ambiti aziendali e nei rapporti con i terzi;
- effettuare segnalazioni in buona fede, circostanziate e basate su elementi fattuali precisi e concordanti;
- astenersi dall'effettuare segnalazioni infondate, basate su voci non confermate, dicerie o non rientranti nell'oggetto della presente Policy;
- non utilizzare le segnalazioni per risolvere mere problematiche personali o al solo scopo di danneggiare il Segnalato;

- favorire e tutelare il comportamento positivo, l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti o collaboratori che segnalino illeciti;
- prendere seriamente in considerazione le segnalazioni ricevute e valutarle con scrupolo e attenzione;
- garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e dei soggetti ad esso collegati;
- evitare atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante, anche nell'ipotesi in cui la segnalazione risulti infondata;
- garantire la tracciabilità del processo di valutazione e degli eventuali provvedimenti adottati.

5 MODALITÀ OPERATIVE

5.1 Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- condotte illecite o irregolarità (commesse o non ancora commesse ma ritenute possibili sulla base di elementi concreti);
- violazioni del Codice Etico Aziendale di Aeonvis;
- altre azioni, circostanze o comportamenti corruttivi;
- violazioni di leggi o regolamenti avvenute nel contesto aziendale e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società;
- violazioni del Modello 231 (ove adottato), di procedure o disposizioni aziendali;
- violazioni del diritto dell'UE, inclusi atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE o il mercato interno.

Le segnalazioni non possono riguardare informazioni già di dominio pubblico, né reclami personali del Segnalante o lamentele relative al rapporto di lavoro.

5.2 Soggetti Segnalanti

I soggetti legittimati a effettuare una segnalazione sono:

- lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e collaboratori, candidati, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano o hanno prestato la propria attività presso Aeonvis;
- membri degli organi societari (Consiglio di Amministrazione, organi di controllo e vigilanza);
- soggetti terzi legati alla Società da un rapporto contrattuale (partner commerciali, clienti, fornitori, appaltatori, sub-appaltatori).

5.3 Caratteristiche della Segnalazione

La segnalazione deve contenere elementi utili a consentire ai soggetti preposti di effettuare gli accertamenti e le verifiche opportune in merito alla fondatezza dei fatti segnalati.

In particolare, la segnalazione dovrebbe indicare:

- il tempo e il luogo di commissione/omissione dei fatti;
- l'autore o gli autori dei fatti;

- una descrizione circostanziata della condotta illecita o irregolare;
- gli eventuali documenti comprovanti i fatti segnalati.

La segnalazione può essere effettuata in forma anonima o non anonima. Si ricorda che, ai fini dell'accesso alle tutele previste dalla normativa, il Segnalante deve rendersi riconoscibile.

Il Segnalante può in qualsiasi momento integrare, rettificare o completare la segnalazione effettuata, con le medesime modalità con cui l'ha presentata.

5.4 Canale e modalità di Segnalazione

La segnalazione deve essere inviata attraverso il canale di Aeonvis, garantito da un soggetto terzo indipendente che assicura la riservatezza dell'identità del Segnalante e la sicurezza delle informazioni trasmesse.

Modalità	Indirizzo / Riferimento	Gestore (soggetto terzo)
Posta elettronica dedicata	WB@TLPC.IT	Silvia Pogliani

6 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

6.1. Ricezione e valutazione preliminare

Una volta ricevuta la segnalazione, il Ricevente la prende in carico e avvia la valutazione preliminare, verificandone:

- la completezza;
- il rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla presente Policy;
- la sussistenza dei presupposti giuridici e/o di fatto per l'avvio della successiva fase di analisi;
- l'eventuale gravità e urgenza dei fatti segnalati.

Al termine della valutazione preliminare:

- se la segnalazione è estranea all'oggetto della Policy o priva dei requisiti richiesti, il Ricevente procede all'archiviazione, informandone il Segnalante;
- se la segnalazione è generica o incompleta, il Ricevente contatta il Segnalante tramite il canale dedicato per richiedere ulteriori elementi, nel rispetto della riservatezza;
- se la segnalazione evidenzia una possibile violazione rilevante, il Ricevente procede con la fase di analisi, informandone il Segnalante.

Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione, il Ricevente rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento e predispone un Rapporto Preliminare contenente: tipologia di segnalazione, data di ricezione, data di conclusione della valutazione preliminare ed esito (archiviazione o prosecuzione analisi), con relativa motivazione.

6.2. Analisi della Segnalazione

In questa fase, avendo cura di non rivelare l'identità del Segnalante, dei soggetti coinvolti e l'oggetto della segnalazione, il Ricevente può:

- interfacciarsi con le funzioni aziendali per richiedere dati, documenti o informazioni utili all'analisi;
- richiedere ulteriori elementi o approfondimenti al Segnalante, mantenendo la riservatezza;
- sentire il Segnalante e/o altri soggetti in grado di riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità e della normativa privacy.

Un primo riscontro sullo stato di avanzamento della procedura deve essere fornito al Segnalante entro 3 (tre) mesi dalla ricezione della segnalazione.

6.3. Esito e Rapporto Finale

Al termine della fase di analisi, il Ricevente:

- informa il Segnalante dell'esito (segnalazione rifiutata o accolta);
- predispose un Rapporto Finale recante: dati della segnalazione, verifiche svolte, soggetti coinvolti nell'analisi, valutazione di sintesi e conclusioni (archiviazione o fondatezza).

Il Rapporto Finale è trasmesso all'Amministratore Delegato della Società o, qualora la segnalazione riguardi quest'ultimo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nei casi rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, il Rapporto è trasmesso anche all'Organismo di Vigilanza (ove costituito).

7 MISURE DI TUTELA

Aeonvis Spa garantisce la riservatezza del Segnalante, dei soggetti ad esso collegati e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché dei dati e delle informazioni trasmesse, al fine di tutelare il Segnalante da ogni forma di ritorsione o discriminazione.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, ad eccezione dei casi in cui sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria o amministrativa.

Al Segnalante è riconosciuta la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione di informazioni che potrebbero comportare responsabilità a suo carico, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- al momento della rivelazione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa per beneficiare delle tutele.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il Segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare.

Tutti i soggetti coinvolti nella presente Policy sono tenuti a mantenere la riservatezza dell'identità del Segnalante, ad eccezione dei casi in cui (in Italia): (i) il Segnalante incorra in una denuncia per calunnia o diffamazione ai sensi del Codice penale; (ii) il Segnalante compia un fatto che costituisca un illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.

8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni avviene in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR – e D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e alle disposizioni del D. Lgs. 24/2023.

Aeonvis Spa agisce in qualità di Titolare del trattamento. Il soggetto terzo incaricato della gestione del canale di segnalazione è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, mediante apposito accordo.

Per ogni informazione relativa al trattamento dei dati personali, alle finalità, alle basi giuridiche, ai diritti degli interessati e ai tempi di conservazione, si rimanda all'Informativa Privacy per il Whistleblowing – resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR – disponibile unitamente alla presente Policy e accessibile tramite il canale di segnalazione.

L'Informativa Privacy costituisce parte integrante della presente Policy.